



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BERTUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 2001

Misure per la determinazione del trattamento economico complessivo
dei membri del Parlamento

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge reca una serie di misure volte alla riduzione dell'indennità e della diaria riconosciuta ai membri del Parlamento, commisurando la stessa agli emolumenti previsti per i membri del Parlamento europeo. La finalità del disegno di legge è quindi il rafforzamento della trasparenza delle spese di funzionamento degli organi elettivi dello Stato, che rappresentano parte importante del rapporto tra eletti ed elettori.

Nel merito, l'articolo 1 stabilisce che l'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che il trattamento economico comprensivo del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza e di qualsiasi altro rimborso non superi il dodicesimo dell'indennità lorda complessiva spettante ai membri del Parlamento europeo.

Ai membri del Parlamento viene riconosciuta, oltre all'indennità, una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Con l'articolo 2, si stabilisce che gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore al 70 per cento dell'indennità di soggiorno giornaliera prevista per i membri del Parlamento europeo. Ai

membri del Parlamento sono rimborsate le spese documentate e sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza. I rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato, che deve essere corredata dalla relativa documentazione attestante l'entità e le finalità delle spese medesime. Analogamente, il contributo previsto per le spese inerenti il rapporto tra eletto ed elettore è erogato esclusivamente su richiesta dell'interessato corredata dalla relativa documentazione attestante l'entità e le finalità delle spese medesime. Per consentire una immediata riduzione delle spese, viene stabilito che, per gli anni dal 2011 al 2013, la diaria mensile spettante ai membri del Parlamento nazionale è ridotta nella misura del 25 per cento rispetto a quella corrisposta nel 2010. Nello stesso periodo non è consentito agli Uffici di Presidenza delle due Camere di procedere ad aumenti dell'importo mensile della diaria medesima.

Con l'articolo 3, infine, viene stabilito che nessun atto comportante spesa a carico dei bilanci della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica può ricevere attuazione, se non sia stato preventivamente reso pubblico attraverso i siti *web* della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento)

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che il trattamento economico, comprensivo del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza e di qualsiasi altro rimborso, non superi il dodicesimo dell'indennità lorda complessiva spettante ai membri del Parlamento europeo».

Art. 2.

(Determinazione della diaria spettante ai membri del Parlamento)

1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Ai membri del Parlamento è corrisposta, oltre a quanto stabilito all'articolo 1, una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore al 70 per cento dell'indennità di soggiorno giornaliera prevista per i membri del Parlamento europeo; per le ritenute da effet-

tuare per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni, si considera presente il parlamentare che partecipa almeno al 70 per cento delle votazioni effettuate con il procedimento elettronico nell'arco della giornata.

2. Ai membri del Parlamento sono rimborsate le spese documentate e sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza. Ai membri del Parlamento residenti nella provincia di Roma sono riconosciuti rimborsi esclusivamente riconducibili all'esercizio del mandato. I rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno sono effettuati esclusivamente previa richiesta dell'interessato, che deve essere corredata dalla relativa documentazione attestante l'entità e le finalità delle spese medesime. Le spese per viaggi e soggiorni non possono in alcun caso essere rimborsate agli ex parlamentari.

3. Il contributo previsto per le spese inerenti il rapporto tra eletto ed elettore è erogato esclusivamente su richiesta dell'interessato corredata dalla relativa documentazione attestante l'entità e le finalità delle spese medesime.

4. Ai soli membri del Parlamento in carica è riconosciuto il rimborso delle spese sanitarie. Il predetto trattamento non può in alcun caso essere corrisposto a parlamentari cessati dal mandato».

2. Per gli anni dal 2011 al 2013, la diaria mensile di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, corrisposta ai membri del Parlamento nazionale a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, è ridotta nella misura del 25 per cento. Nello stesso periodo non è consentito agli Uffici di Presidenza delle due Camere di procedere ad aumenti dell'importo mensile della diaria medesima.

Art. 3.

*(Misure per la trasparenza delle spese
di funzionamento degli organi elettivi
dello Stato)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli obiettivi di trasparenza delle spese di funzionamento degli organi elettivi dello Stato, nessun atto comportante spesa a carico del bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica può ricevere attuazione, se non sia stato integralmente reso pubblico sulla prima pagina dei siti *web* ufficiali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la pubblicazione dell'atto comportante spesa avviene, rispettivamente, sui siti *web* ufficiali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro le ventiquattro ore successive alla sua adozione. Tali atti sono conservati sul sito *web* in un'apposita banca dati accessibile al pubblico.

